

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno II

Mogadiscio, 12 dicembre 1958

Suppl. N. 2 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 Dicembre 1958, n. 26 rep.: *Elezioni politiche.*

1077

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.


PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

— Mogadiscio —



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 12 dicembre 1958, n. 26 rep.

Elezioni politiche.

L'AMMINISTRATORE

PRESO ATTO dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1.

(Caratteristiche generali delle elezioni).

I Deputati sono eletti a suffragio universale.

Ogni elettore dispone di un voto e vota per liste di candidati presentate in ogni circoscrizione elettorale.

Il voto è libero, diretto e segreto.

Art. 2.

(Circoscrizioni elettorali).

Il territorio di ogni Distretto costituisce una circoscrizione elettorale.

Art. 3.

(Numero dei Deputati).

L'Assemblea Legislativa è composta di 90 Deputati.

Il numero dei Deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione elettorale è fissato nella tabella unita alla presente legge.

In ciascuna circoscrizione elettorale i Deputati vengono assegnati ad ogni lista di candidati in proporzione ai voti riportati dalla lista medesima, col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Art. 4.

(Circoscrizioni in cui sia presentata una sola lista).

Non si procede a votazione ove sia stata presentata una sola lista.

Il Ministro per gli Affari Interni è autorizzato ad emanare norme idonee ad impedire che elettori di una circoscrizione elettorale si rechino a votare in altra circoscrizione.

Art. 5.

(Organi elettorali).

Sono organi elettorali:

- i Seggi elettorali;
- l'Ufficio elettorale circoscrizionale;
- l'Ufficio elettorale distrettuale.

I due Uffici suddetti hanno sede nel capoluogo del Distretto.

Art. 6.

(Data e durata della votazione).

Le operazioni di votazione hanno la durata di giorni cinque ed avranno inizio il primo marzo 1959.

Art. 7.

(Obbligatorietà morale del voto).

L'esercizio del voto è un obbligo morale, al quale nessuno può sottrarsi senza venire meno ad un preciso dovere.

Art. 8.

(Orario degli Uffici per il servizio elettorale).

Ai fini delle elezioni gli Uffici distrettuali e municipali restano aperti quotidianamente, nei sessanta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni dalle ore 7,30 alle 12, e dalle 16,30 alle 18: nei giorni festivi l'orario di apertura è limitato dalle 8 alle 12.

Nei giorni della votazione gli Uffici suddetti restano aperti dalle ore 7 fino al termine delle operazioni elettorali.

TITOLO II

GLI ELETTORI.

Art. 9.

(Requisiti degli elettori).

Sono elettori i cittadini somali di ambo i sessi i quali:

- 1) nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano almeno diciotto anni di età;
- 2) non risultino interdetti od alienati od in istato di interdizione dai pubblici uffici;
- 3) non si trovino in stato di detenzione.

Il Ministro per gli Affari Interni è autorizzato ad emanare norme dirette ad assicurare di massima che in ogni circoscrizione elettorale votino gli elettori ivi normalmente residenti.

Art. 10.

(Riconoscimento degli elettori).

Il riconoscimento dei requisiti dell'elettore è fatto dal Seggio elettorale con procedimento sommario, ai sensi di quanto disposto nell'art. 44.

TITOLO III

GLI ELEGGIBILI E LE LISTE DEI CANDIDATI

Art. 11.

(Requisiti dei candidati).

Sono eleggibili a Deputato gli elettori di ambo i sessi i quali:

- 1) nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano almeno 25 anni di età;
- 2) dimostrino di sapere leggere e scrivere in arabo od in italiano attraverso un'apposita prova;
- 3) non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a tre anni per reato doloso.

Art. 12.

(Ineleggibilità).

Non sono eleggibili a Deputato:

- 1) i Magistrati;
- 2) i militari ed i militarizzati;
- 3) i Prefetti, i Commissari distrettuali ed i Delegati distrettuali.

Le suddette cause di ineleggibilità non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle votazioni.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Il tempo trascorso in aspettativa è valutato interamente ai fini della eventuale progressione di carriera e degli aumenti periodici dello stipendio: durante tale periodo al deputato spetta esclusivamente il trattamento inerente alla esplicazione del suo mandato parlamentare.

Art. 13.

(Incompatibilità).

La carica di Deputato è incompatibile con quella di Consigliere municipale e di Consigliere distrettuale.

All'eletto spetta il diritto di opzione, che deve essere esercitato entro quindici giorni dalla data della proclamazione. Trascorso tale termine senza che il Deputato abbia esercitato il diritto di opzione egli decade dalla carica di Consigliere municipale o distrettuale.

Art. 14.

(Liste dei candidati).

Le candidature debbono essere raggruppate in liste distrettuali comprendenti un numero di candidati non inferiore al doppio del numero dei Deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore al triplo.

Le liste debbono precisare il nome, la paternità, il nome dell'avo paterno, l'anno ed il luogo di nascita ed eventualmente il soprannome dei candidati.

I nomi dei candidati debbono essere contrassegnati da numeri progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

Nessuno può accettare la candidatura per liste aventi denominazioni e contrassegni diversi.

Art. 15.

(Denominazione delle liste dei candidati).

Le liste debbono avere una denominazione.

Non possono essere presentate liste con denominazioni a carattere etnico.

Art. 16.

(Sottoscrittori delle liste dei candidati e loro delegati)

Le liste debbono essere sottoscritte, alla presenza di persona idonea scelta dal Commissario distrettuale tra i pubblici dipendenti della circoscrizione, con esclusione di quelli che prestano servizio presso l'Ufficio del Distretto, da un numero di elettori non inferiore a duecento e non superiore a trecento.

In questo caso il riconoscimento della qualità di elettore è fatta con procedimento sommario dalla predetta persona.

E' vietato di sottoscrivere più di una lista.

Dalla lista debbono risultare il nominativo ed il recapito di tre elettori delegati:

- 1) a presentare la lista;
- 2) a compiere ogni altro atto conseguente e necessario di natura esclusivamente procedurale ed esecutiva.

Art. 17.

(Deposito cauzionale).

La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dal deposito di So. 1.000 per ogni Seggio assegnato alla circoscrizione elettorale.

Il deposito verrà restituito nel caso in cui la lista ottenga almeno i voti necessari per la elezione di un deputato o nel caso di lista unica: in caso contrario verrà definitivamente incamerato dall'Amministrazione.

Art. 18.

(Contrassegni delle liste dei candidati).

Con la lista deve essere presentato il relativo contrassegno, in quadrupliche esemplare.

Il contrassegno non deve essere confondibile con contrassegni di liste presentati in precedenza od adottati da altri partiti preesistenti.

Può essere figurato.

Non deve contenere indicazioni che abbiano riferimenti ad emblemi o bandiere di Stati esteri od a motivi di carattere etnico.

Art. 19.

(Altri documenti da unire alle liste dei candidati).

Salvo quanto dispongono gli articoli precedenti, le liste debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

- 1) **dichiarazione della persona di cui al primo comma dell'art. 16 dalla quale risulti che le firme dei sottoscrittori delle liste sono state apposte in sua presenza od in presenza di persona da lui delegata;**
- 2) **dichiarazione di ciascun candidato dalla quale risulti la sua accettazione della candidatura, con firma autenticata da un Sindaco o da persona da lui delegata.**

Art. 20.

(Presentazione delle liste).

Le liste dei candidati debbono essere presentate al Commissario distrettuale non prima del cinquantacinquesimo giorno e non dopo le ore dodici del cinquantesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni.

Il Commissario distrettuale, dopo aver accertato che i candidati sono in possesso dei requisiti prescritti e depennato quelli che eventualmente tali requisiti non posseggono, verifica la regolarità degli atti prodotti ai sensi degli articoli precedenti.

Ad ogni lista riscontrata regolare il Commissario distrettuale assegna seduta stante un numero progressivo, rilasciando la relativa ricevuta: restituisce le altre con l'indicazione per iscritto dei motivi della mancata accettazione.

Comunque, le liste che alle ore dodici del cinquantesimo giorno predetto risultano ancora irregolari, vengono dal Commissario distrettuale dichiarate «respinte».

Art. 21.

(Liste respinte - ricorsi).

Avverso il mancato accoglimento di una lista di candidati o contro le decisioni relative alla medesima del Commissario distrettuale, i delegati dei sottoscrittori possono presentare, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, ricorso scritto al Giudice distrettuale.

Il Giudice distrettuale deve decidere, entro il quarantesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, inappellabilmente.

Nel caso che non decida entro tale termine, il ricorso si intende accolto.

Art. 22.

(Copia delle liste).

Entro il trentacinquesimo giorno precedente la data di inizio delle

votazioni il Commissario distrettuale trasmette al Ministro per gli Affari Interni, al Prefetto ed al Giudice distrettuale, in copia, le liste dei candidati ricevute e riscontrate regolari, numerate secondo l'ordine di presentazione, assieme ad un esemplare dei rispettivi contrassegni.

Art. 23.

(Manifesto delle liste dei candidati).

Il Commissario distrettuale provvede per la compilazione del manifesto contenente le liste dei candidati, riunite secondo l'ordine di presentazione, ed i rispettivi contrassegni, nonché, entro il trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, per la sua affissione agli albi distrettuali e municipali ed in altri luoghi pubblici e per la sua diffusione con banditori.

Art. 24.

(Rappresentanti di lista).

I delegati di cui all'articolo 16 hanno diritto di designare un rappresentante di lista per ogni Seggio ed Ufficio elettorale, scegliendolo tra gli elettori della circoscrizione elettorale.

Il rappresentante ha diritto ad assistere a tutte le operazioni del Seggio od Ufficio, cui è stato assegnato.

Le sue dichiarazioni sono messe a verbale.

L'atto di designazione deve essere presentato non più tardi di dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni al Commissario distrettuale, che rilascia ad ogni rappresentante di lista una autorizzazione scritta.

TITOLO IV

SEGGI ED UFFICI ELETTORALI

Art. 25.

(Seggi elettorali: numero ed ubicazione).

Entro il trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni il Ministro per gli Affari Interni, su proposta dei Prefetti, stabilisce il numero e l'ubicazione dei seggi per ogni circoscrizione distrettuale, in relazione alla sua ampiezza ed alla popolazione presunta. Le proposte di cui sopra debbono pervenire al Ministro non oltre il quarantesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, ed indicare il numero presumibile di elettori per ogni Seggio: di massima ad ogni seggio non debbono essere assegnati più di duemila elettori.

In ogni Distretto, comunque, non possono essere stabiliti meno di cinque seggi.

Art. 26.

(Seggi elettorali: composizione).

I Seggi elettorali sono composti dal Presidente e da due Scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di Vice presidente.

Ogni Seggio ha un Segretario.

Il Presidente e gli Scrutatori sono scelti fra gli elettori, il Segretario anche tra i non elettori.

Tutti sono nominati dal Commissario distrettuale, il quale provvede anche per le sostituzioni eventuali necessarie.

Alle sostituzioni degli Scrutatori e del Segretario che si dovessero rivelare necessarie durante le votazioni, provvede il Presidente del Seggio scegliendo i medesimi tra le persone presenti che abbiano i requisiti richiesti.

Art. 27.

(Ufficio elettorale circoscrizionale).

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è composto dal Presidente e da due Membri.

Ogni Ufficio ha un Segretario e due Addetti al calcolo delle cifre.

Il Presidente ed i Membri sono scelti tra gli elettori, il Segretario e gli Addetti al calcolo anche tra i non elettori.

Tutti sono nominati dal Commissario distrettuale, il quale provvede anche per le sostituzioni eventuali necessarie.

Art. 28.

(Ufficio elettorale distrettuale).

L'Ufficio elettorale distrettuale è composto dal Presidente, nella persona del Giudice distrettuale, e da due Membri.

Ogni Ufficio ha un Segretario e due Addetti al calcolo delle cifre.

I Membri sono scelti tra gli elettori, il Segretario e gli Addetti al calcolo anche tra i non elettori: essi sono nominati dal Prefetto.

In caso di impedimento che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la sostituzione normale, alla sostituzione provvede il Commissario distrettuale.

Art. 29.

(Obbligatorietà degli incarichi, notifiche e giuramento).

Gli incarichi di cui al presente titolo hanno carattere di obbligatorietà.

Nessuno ne può essere esonerato se non per inderogabili e comprovati motivi.

Le nomine debbono essere fatte e notificate agli interessati almeno dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni.

Prima di assumere l'incarico ogni componente di Seggio o di Ufficio elettorale deve prestare in forma solenne avanti al Qadi od al Giudice regionale il seguente giuramento:

« Giuro nel nome di Dio che svolgerò le funzioni elettorali affidate mi con coscienza, lealtà e col più scrupoloso rispetto della legge ».

Art. 30.

(Qualifica di ufficiale dei componenti di Seggio ed Uffici elettorali - Incompatibilità).

Tutti i componenti di Seggi ed Uffici elettorali ed i Rappresentanti di lista sono considerati, ad ogni effetto di legge, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

Non possono ricoprire le suddette cariche i candidati, i militari, i militarizzati, i Capi delle circoscrizioni amministrative, i Sindaci ed i Consiglieri distrettuali.

Art. 31.

(Allestimento dei Seggi e degli Uffici elettorali).

L'allestimento dei Seggi e degli Uffici elettorali è assicurato dal Commissario distrettuale e dai Delegati distrettuali, i quali, nell'ambito delle circoscrizioni municipali, possono avvalersi a tale scopo dell'opera delle Amministrazioni municipali.

Il Seggio ed il suo arredamento devono essere idonei per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Debbono ivi essere sistemate da due a tre cabine, disposte in modo da assicurare la segretezza del voto.

Art. 32.

(Manifesto indicativo dei Seggi e degli Uffici elettorali).

Entro il ventesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni il Commissario distrettuale comunica al pubblico il numero e l'ubicazione dei Seggi e degli Uffici elettorali con manifesto da affiggere agli albi distrettuali e municipali ed in altri luoghi pubblici, nonchè a mezzo di banditori.

Art. 33.

(Compensi per i componenti dei Seggi e degli Uffici elettorali).

Ai componenti dei Seggi e degli Uffici elettorali spettano le seguenti diarie:

— Presidenti	So. 40
— Segretari - Membri degli Uffici elettorali - Adetti al calcolo delle cifre	So. 30

— Scrutatori So. 20

La diaria compete per ogni giorno di effettiva partecipazione alle operazioni dei Seggi e degli Uffici elettorali.

Per ogni giorno di necessaria permanenza fuori della normale sede di residenza spetta ai suddetti, a titolo di missione:

— Presidenti So. 25

— Segretari - Membri degli Uffici elettorali - Addetti al calcolo delle cifre So. 20

— Scrutatori So. 15

TITOLO V

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 34.

(Inizio e sviluppo della propaganda elettorale).

La propaganda elettorale, che deve assolutamente svolgersi nei limiti e con l'osservanza delle norme di legge, inizia trenta giorni prima della data di inizio delle votazioni.

Nel giorno antecedente e nei giorni stessi delle votazioni è vietata ogni propaganda elettorale, diretta o indiretta.

Art. 35.

(Comizi).

Per i comizi e le riunioni pubbliche di propaganda valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 1 del 20 febbraio 1954.

Nella medesima circoscrizione distrettuale non possono aver luogo più di due comizi, o riunioni elettorali nello stesso giorno.

Sono proibiti i cortei.

Art. 36.

(Manifesti e volantini).

I manifesti ed i volantini di propaganda elettorale debbono essere depositati almeno ventiquattro ore prima presso l'Ufficio del Distretto.

Sono esenti da ogni onere di natura fiscale.

L'affissione dei manifesti è vietata sugli edifici di culto e, salvo consenso dei proprietari, anche sugli edifici privati.

Art. 37.

(Uniformi).

E' vietato l'uso di uniformi di tipo militare o con questo confondibili.

TITOLO VI

LA VOTAZIONE

Art. 38.

(Accesso al Seggio).

Oltre ai componenti del Seggio ed ai rappresentanti di lista possono accedere al Seggio soltanto coloro che hanno diritto di votare nel Seggio stesso.

Gli elettori debbono entrare uno alla volta e non possono portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 39.

(Poteri di polizia dei Presidenti di Seggio).

Il Presidente di Seggio è incaricato della polizia dell'adunanza.

Può disporre degli agenti della forza pubblica per fare espellere ed arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reati.

La forza non può senza richiesta del Presidente entrare nel Seggio.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al Seggio ed impedire gli ingiustificati assembramenti nelle immediate adiacenze.

Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Analoghi poteri esercitano, in quanto applicabili, i Presidenti degli Uffici elettorali.

Art. 40.

(Materiale elettorale per i Seggi e per gli Uffici elettorali: predisposizione).

Il Ministero per gli Affari Interni predispone il seguente materiale per i Seggi elettorali:

- 1) un plico sigillato contenente il bollo del Seggio;
- 2) un plico sigillato contenente le schede per la votazione;
- 3) un'urna elettorale;
- 4) una cassetta per le schede della votazione;
- 5) un congruo numero di stampati destinati alla formazione del registro dei votanti;

- 6) un congruo numero di tabelle di scrutinio;
- 7) due stampati di verbale per le operazioni di Seggio;
- 8) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
- 9) una boccetta di inchiostro indelebile;
- 10) la cancelleria e quant'altro necessario.

Predisporre altresì il materiale e gli stampati occorrenti per l'Ufficio elettorale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale distrettuale.

Il materiale di ciascun Seggio ed Ufficio deve essere raccolto in apposite cassette che il Ministero in tempo utile invia, chiuse e sigillate, ai Commissari distrettuali.

Il Ministero dispone contemporaneamente per l'invio e la consegna ai Commissari distrettuali, in plico sigillato, di un congruo numero di schede di riserva, destinate ai Seggi, ove le schede ricevute risultassero in numero inferiore alle necessità. Di tali schede i Commissari distrettuali dispongono su richiesta scritta e motivata dei Seggi e su autorizzazione dei Giudici distrettuali.

Art. 41.

(Bolli - schede - urne - cassette).

I bolli dei Seggi e degli Uffici elettorali, le schede per la votazione, le urne e le cassette, sono di tipo unico per tutto il Territorio.

I bolli hanno una numerazione unica e progressiva.

Le schede sono di carta consistente, di identico colore e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste, disposti secondo l'ordine di presentazione delle liste medesime.

Art. 42.

(Materiale elettorale per i Seggi e per gli Uffici elettorali: consegna).

Il Commissario distrettuale dispone affinché alle ore 7 antimeridiane del primo giorno fissato per le votazioni sia consegnata a ciascun Seggio, nella sede del Seggio stesso, la cassetta al medesimo destinata.

Il Commissario distrettuale provvede altresì per la consegna, entro le ore 8 dell'ultimo giorno delle votazioni, delle cassette destinate agli Uffici elettorali circoscrizionale e distrettuale.

A ciascuna cassetta unisce:

- 1) due copie del manifesto delle liste dei candidati;
- 2) copia dei provvedimenti di nomina dei componenti il Seggio o l'Ufficio elettorale;
- 3) copia delle autorizzazioni rilasciate ai rappresentanti di lista.

Art. 43.

(Costituzione del seggio elettorale - apertura della votazione)

Ricevuti la cassetta ed il materiale elettorale, di cui all'art. 42, il Presidente:

- 1) procede alla costituzione del Seggio, chiamando a farne parte gli Scrutatori ed il Segretario;
- 2) invita ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista;
- 3) dopo aver constatato e fatto constatare da parte degli altri componenti del Seggio l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta ed estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla;
- 4) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre il plico contenente il bollo del Seggio e quello contenente le schede, che pone nell'apposita cassetta: il numero distintivo del bollo ed il numero delle schede vengono segnati sul verbale;
- 5) constata e fa constatare che l'urna elettorale è vuota e provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta soltanto la fenditura per l'introduzione delle schede votate;
- 6) provvede a far visibilmente affiggere un manifesto delle liste dei candidati all'esterno dell'ingresso del Seggio;
- 7) passa il restante materiale elettorale al Segretario.

Tutte le operazioni debbono essere compiute nel minore tempo possibile, dopo di che il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 44.

(Votanti).

Attenendosi alle disposizioni che in merito saranno impartite dalle Autorità competenti, ogni elettore ha il diritto di votare nel Seggio prescelto, dopo:

- 1) aver dichiarato le proprie complete generalità, l'anno di nascita ed il luogo di residenza, che vengono annotati, a cura del Segretario, nel registro dei votanti;
- 2) aver ottenuto il riconoscimento della qualità di elettore da parte del Seggio, il quale, a tale fine, uditi i rappresentanti di lista, decide immediatamente con procedimento sommario, sulla base di documenti, testimonianze od ogni altro mezzo di prova;
- 3) aver apposto nel registro dei votanti, accanto alle proprie generalità, l'impronta digitale.

Su una mano o su un braccio dell'elettore viene apposto, inoltre, prima della votazione, un evidente segno fatto con inchiostro indelebile, secondo le modalità che saranno precisate dal Ministro per gli Affari Interni per l'applicazione della presente Legge.

Art. 45.

(Elettori impediti di votare di persona).

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente al Seggio.

L'elettore il quale per impedimento fisico evidente e riconosciuto tale dal Seggio si trova nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal Presidente a farlo con l'assistenza di altro elettore di sua fiducia.

Il Segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui un elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione ed il nome della persona che lo ha assistito.

Il certificato medico non è necessario; se eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 46.

(Modalità della votazione).

Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.

Hanno, però, la precedenza i componenti dei Seggi, i Rappresentanti di lista, i militari ed i militarizzati, in servizio d'ordine, ed i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Espletate le operazioni di cui all'art. 43, il Presidente dà inizio alle votazioni ed a ciascun elettore riconosciuto consegna di volta in volta una matita copiativa ed una scheda, estratta dall'apposita cassetta, previamente timbrata sulla parte esterna col timbro del Seggio.

L'elettore deve recarsi in una delle apposite cabine per la votazione e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla; verifica che la scheda sia del tipo prescritto e porti il bollo del Seggio e quindi l'introduce nell'urna.

Uno dei membri del Seggio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la sua sigla accanto al nome di lui, nell'apposita colonna di attestazione di voto nel registro dei votanti.

Le schede mancanti di bollo o che non siano del tipo prescritto non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare (a meno che la mancanza del bollo non sia dovuta

ad errore del Presidente o di altro componente del Seggio). Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno uno Scrutatore ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico dopo che il Presidente vi abbia scritto « Scheda deteriorata » con la sua sigla e quella di almeno uno Scrutatore.

Nell'apposita colonna del registro dei votanti è annotata la consegna della nuova scheda.

Il Presidente può disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dal Seggio, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.

Di ciò sul verbale è presa opportuna nota completa del nominativo dell'elettore.

Art. 47.

(Orario delle operazioni elettorali).

Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle 18 ininterrottamente.

Ogni giorno, dopo il termine delle operazioni elettorali, tutto il materiale elettorale, debitamente controllato, comprese le schede non votate il cui numero deve essere specificatamente segnato nel verbale, viene raccolto e chiuso nell'apposita cassetta di cui all'art. 40.

La cassetta deve essere nuovamente chiusa e sigillata alla presenza di tutti i componenti del Seggio e custodita nell'interno del Seggio da agenti della forza pubblica incaricati dal Presidente del Seggio.

Nel giorno successivo le operazioni vengono riprese dal punto in cui sono state interrotte, previa ricostituzione del Seggio.

Nell'ultimo giorno le operazioni elettorali si svolgono fino alle ore 12: la votazione deve proseguire però fino all'espletamento del diritto di voto degli elettori che nella stessa ora si trovino presenti avanti il Seggio.

Art. 48.

(Pronuncie del Seggio).

Il Seggio, a maggioranza di voti, pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 56, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni del Seggio stesso.

TITOLO VII

SPOGLIO DELLE SCHEDE - SCRUTINIO

Art. 49.

(Operazioni preliminari).

Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo spoglio delle schede e lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultante dalle attestazioni di votazione nell'apposita colonna del registro dei votanti;
- 3) estrae e conta le schede rimaste inutilizzate nell'apposita cassetta e le pone in un plico (N. 1);
- 4) vidima con la propria sigla e con quella di almeno uno degli Scrutatori ciascun foglio del registro dei votanti e pone il medesimo in un plico (N. 2);
- 5) vidima, se non già fatto, con la sua sigla e quella di uno degli Scrutatori le schede ritirate agli elettori ai sensi dell'art. 46 perchè deteriorate, di tipo non prescritto o senza il bollo del Seggio, e le pone in un plico (N. 3).

Art. 50.

(Spoglio delle schede e scrutinio).

Compiute le operazioni di cui all'art. 49, il Presidente:

- 1) procede allo spoglio delle schede.
A tale scopo uno scrutatore designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la denominazione della lista cui è stato dato il voto, mostra la scheda ai Rappresentanti di lista e la passa all'altro Scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, annota nell'apposita tabella di scrutinio il voto riportato dalla lista e pone la scheda spogliata nella cassetta delle schede dalla quale preventivamente sono state tolte le schede non usate.
E' vietato estrarre una scheda dall'urna se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta dopo essere stata spogliata.
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del Seggio.
- 2) accerta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati

complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti nulli, annullati o contestati che non sono stati assegnati ad alcuna lista;

- 3) accerta la corresponsione numerica tra le cifre segnate nelle varie colonne dei prospetti del verbale, come indicato nel verbale stesso e, in caso di discordanza, ne indica la ragione;
- 4) vidima con la sua sigla e con quella di almeno uno degli Scrutatori:

— le schede corrispondenti ai voti nulli, annullati e contestati ai sensi dell'art. 52;

— le carte relative ai reclami ed alle proteste, e pone il tutto in un plico (N. 4);

- 5) raccoglie e pone in un plico (N. 5) le altre schede spogliate;

- 6) accerta e dichiara infine il numero dei votanti, dei voti validi e dei voti riportati da ciascuna lista.

Art. 51.

(Modalità varie - Verbalizzazioni - Plichi).

Le operazioni prescritte negli artt. 49 e 50 debbono essere eseguite senza interruzione sino al loro compimento e nell'ordine indicato.

Di esse con tutti i dati numerici e le note necessarie, si fa specifica menzione nel processo verbale.

Tutti i plichi previsti dagli articoli 49 e 50 debbono essere sigillati col timbro del Seggio e sul loro involucri esterno appongono la loro sigla il Presidente ed almeno uno degli Scrutatori.

Sullo stesso involucri deve essere indicato sommariamente il contenuto.

Art. 52.

(Voti nulli, annullabili e contestati durante le operazioni di spoglio).

Sono nulli i voti risultanti da schede spogliate:

- di tipo diverso da quello prescritto;
- senza il bollo del Seggio.

Sono annullabili i voti risultanti da schede spogliate:

- che presentino tracce di scrittura o segni non necessari, da ritenersi fatti artificialmente;
- che non portino espresso alcun voto di lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Le schede annullabili, sentiti i rappresentanti di lista presenti, sono dichiarate annullate, su conforme decisione del Presidente e di ambedue gli Scrutatori.

In caso di diversità di opinioni la scheda è dichiarata contestata. Sulle schede contestate giudica il Giudice distrettuale, ai sensi dell'art. 56.

Art. 53.

(Caso di rinvio delle operazioni di spoglio e di scrutinio).

Nel caso in cui le operazioni di spoglio e di scrutinio non potessero essere ultimate entro l'ultimo giorno delle votazioni il Presidente rinvia le operazioni stesse al giorno seguente provvedendo in conformità con quanto prescritto nell'art. 47.

Art. 54.

(Verbale del Seggio).

Il processo verbale del Seggio deve essere redatto in duplice esemplare.

Il primo esemplare, corredato di tutti gli allegati in esso elencati, deve essere consegnato entro l'apposita cassetta col restante materiale elettorale, all'Ufficio elettorale circoscrizionale per gli adempimenti di cui all'articolo seguente; il secondo deve essere consegnato al Commissario distrettuale.

Art. 55.

(Compiti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale)

L'Ufficio elettorale circoscrizionale riceve le cassette dei Seggi — controllando che nelle stesse siano contenuti tutti i documenti elettorali prescritti — e ne estrae il verbale e quant'altro necessario per gli adempimenti di sua competenza.

Procede quindi alle seguenti operazioni:

- 1) calcola il numero dei votanti in tutti i Seggi e determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutti i Seggi;
- 2) accerta i voti nulli, annullati e contestati;
- 3) accerta infine i risultati dello scrutinio.

Il verbale delle operazioni predette viene redatto in duplice esemplare.

Il primo esemplare viene trasmesso — entro la cassetta ricevuta dal Commissario distrettuale, di cui all'art. 42 secondo comma — all'Ufficio elettorale distrettuale con tutti i documenti relativi.

Il secondo esemplare viene inviato al Commissario distrettuale.

Ultimate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale provvede a che la propria cassetta elettorale e tutte le cassette dei Seggi, ciascuna con i documenti ed il materiale elettorale relativi, pervengano chiuse e sigillate all'Ufficio elettorale distrettuale.

Art. 56.

(Compiti dell'Ufficio elettorale distrettuale - Proclamazione degli eletti).

L'Ufficio elettorale distrettuale riceve le cassette dei Seggi e dell'Ufficio elettorale circoscrizionale — controllando che nelle cassette stesse siano contenuti tutti i documenti elettorali prescritti — e ne estrae i verbali e quant'altro necessario per gli adempimenti di sua competenza.

Quindi il Giudice distrettuale, assistito dai membri dell'Ufficio:

- 1) verifica la cifra elettorale di ogni lista;
- 2) decide sui reclami e sulle schede contestate, correggendo conformemente le cifre elettorali di ogni lista;
- 3) calcola il quoziente elettorale, dividendo il numero complessivo dei voti riportati da tutte le liste per il numero dei Deputati da eleggere;
- 4) attribuisce ad ogni lista tanti Seggi quanti sono i quozienti elettorali contenuti nella cifra elettorale, ed i rimanenti Seggi alle liste che hanno raggiunto i più alti resti tenendo conto anche di quelle che non hanno raggiunto il quoziente: nel caso di resti uguali procede per sorteggio;
- 5) proclama quindi eletti, secondo l'ordine in cui sono elencati in ogni lista, tanti candidati quanti sono i Seggi attribuiti alla stessa lista.

Quando sia stata presentata una sola lista sono proclamati eletti tutti i candidati della medesima fino alla concorrenza del numero di Deputati assegnati alla circoscrizione elettorale.

Le cassette elettorali dei Seggi e degli Uffici elettorali circoscrizionali e distrettuali vengono sistemate in apposito locale indicato dal Commissario distrettuale, chiuse e sigillate ed ivi tenute, sotto custodia, a disposizione del Giudice regionale sino alla convalida delle elezioni.

Il verbale delle operazioni predette viene redatto in triplice esemplare.

Il primo esemplare viene trasmesso al Giudice regionale nel termine e con le modalità di cui all'articolo seguente.

Il secondo esemplare viene trasmesso al Prefetto.

Il terzo esemplare viene inviato al Commissario distrettuale.

Art. 57.

(Trasmissione dei documenti elettorali al Giudice regionale).

Unitamente al primo esemplare del verbale dell'Ufficio elettorale distrettuale il Giudice distrettuale provvede — entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti — a che pervengano al Giudice regio-

nale in apposito plico sigillato tutti i verbali dei Seggi e degli Uffici elettorali circoscrizionali con i reclami eventualmente ricevuti.

Art. 58.

(Convalida delle elezioni).

Al Giudice regionale è riservata la convalida delle elezioni.

Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, proteste e, in genere, su tutti i reclami presentati, ai Seggi ed agli Uffici elettorali, durante la loro attività e posteriormente.

Le proteste ed i reclami non presentati direttamente agli Uffici anzidetti, devono essere trasmessi al Giudice regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dal Giudice distrettuale.

Nessuna proclamazione può essere convalidata prima che siano trascorsi trenta giorni dalla proclamazione stessa.

Art. 59.

(Surrogazione degli eletti).

Il posto di Deputato, che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito dal Giudice distrettuale al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 60.

(Candidato eletto in più circoscrizioni).

Il Candidato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare, entro cinque giorni dall'ultima notifica ricevuta, relativa alle proclamazioni che lo riguardano, quale circoscrizione prescelga.

Mancando l'opzione, si procede mediante sorteggio.

L'operazione del sorteggio viene eseguita presso il Ministero per gli Affari Interni avanti ad un Funzionario delegato dal Ministro; possono assistere ad essa tre rappresentanti del partito interessato.

Per i posti resisi vacanti si procede alla surrogazione ai sensi dell'articolo precedente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 61.

(Attentati contro il diritto di propaganda).

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, o impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elet-

torali, o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero distrugge manifesti o stampe, affissi o destinati alla affissione ed alla diffusione, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a So. 2.400.

Alla stessa pena soggiace chi usa mezzi e sistemi di propaganda elettorale non consentiti dalla legge.

Art. 62.

(Sottoscrittori di più liste elettorali).

L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione fino ad un mese o con la multa fino a So. 100.

Art. 63.

(Attentati contro la libertà di sottoscrizione delle liste e la libertà di voto).

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per la presentazione di una lista di candidati o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori od altra utilità personale o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a So. 1.200.

La stessa pena si applica all'elettore che per dare o negare la firma per la presentazione di una lista di candidati, o per dare o negare il voto elettorale, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro od altra utilità personale.

Chiunque usa violenza, minaccia, raggiri o artifici, per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo, è punito con la pena della reclusione fino a due anni nonchè con la multa fino a So. 2.400.

Art. 64.

(Attentati contro la regolarità delle operazioni elettorali di votazione).

Chiunque, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o impedisce il libero esercizio del voto è punito con la reclusione fino a due anni nonchè con la multa, fino a So. 2.400.

Art. 65.

(Accesso non consentito ai Seggi elettorali).

Chiunque, senza averne diritto durante le operazioni elettorali si introduce nel Seggio elettorale o nell'aula degli Uffici elettorali, ed ivi si intrattiene malgrado l'invito di uscire, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a So. 100.

Se armato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a So. 1.200.

Art. 66.

(Votazioni abusive).

Chi, consapevole di non avere diritto a votare o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto ad un Seggio elettorale, ovvero chi dà il voto in più Seggi elettorali, ovvero, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo lo esprime per una lista diversa da quella indicatagli, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa a So. 600.

Alla stessa pena soggiace chiunque concorre alla ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha, oppure attesta falsamente la identità dell'elettore al Seggio elettorale.

La pena è della reclusione fino a due anni nonchè della multa sino a So. 2.400 se i reati di cui al precedente comma sono commessi da un pubblico dipendente od incaricato.

Art. 67.

(Mancata riconsegna della scheda votata).

L'elettore che non riconsegna la scheda o la straccia o la imbrattata, si da renderla intenzionalmente inservibile, è punito con l'ammonda fino a So. 600.

Art. 68.

(Falsificazione o sottrazione di documenti ed alterazione di dati elettorali).

Chiunque forma falsamente in tutto od in parte liste di candidati, registri di votanti, schede o altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali, ovvero altera, sottrae, sostituisce o distrugge in tutto o in parte uno di tali atti veri, ovvero fa scientemente uso degli atti falsificati o alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto, è punito con la reclusione fino a due anni nonchè con la multa fino a So. 2.400.

Alla stessa pena è punito chiunque in qualsiasi modo altera il risultato delle elezioni.

Art. 69.

(Atti ed omissioni contrari alla legge commessi da componenti di Seggi od Uffici elettorali).

Chiunque, appartenendo ad un Seggio o ad un Ufficio elettorale, commette uno dei reati previsti dai precedenti articoli del presente Titolo è punito con la pena stabilita per detto reato aumentato fino ad un terzo; se compie atti od omissioni non previsti dai precedenti articoli, contrari, comunque, alla legge e tali da rendere impossibili le operazioni elettorali o da ostacolarne il regolare compimento o da pregiudicarne la validità, è punito con la reclusione sino a tre anni nonchè con la multa sino a So. 3.000.

Art. 70.

*(Rifiuto ingiustificato di far parte di un
Seggio o di un Ufficio elettorale).*

Coloro che, essendo designati agli incarichi di componenti di un Seggio o di un Ufficio elettorale, senza giustificato motivo rifiutino di assumerli o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio o del Seggio, sono puniti con la multa fino a So. 600.

Alla stessa sanzione sono soggetti i componenti suddetti, che senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 71.

(Perdita dei diritti politici e giudizio per direttissima).

Le condanne per i reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione non inferiore ai due anni, privano l'elettore del diritto elettorale e di eleggibilità per un periodo di anni cinque.

Per i reati medesimi si procede con giudizio per direttissima.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72.

Il Prefetto controlla — ed assicura direttamente nel caso di necessità — a che i singoli adempimenti, demandati dalla presente legge ai Capi delle circoscrizioni, abbiano corso entro le scadenze e con le modalità prescritte.

Art. 73.

Qualora per effetto del Decreto Amministrativo 22 marzo 1958, n. 7, i Commissari distrettuali siano investiti della carica di Giudice distrettuale, le funzioni demandate dalla presente Legge ai Giudici distrettuali saranno esercitate da persona idonea nominata, su proposta del Prefetto, dal Giudice Regionale competente per territorio con suo Decreto.

Art. 74.

I Commissari distrettuali per l'esecuzione, in località lontane dal capoluogo e non sedi di Delegazione, di adempimenti a loro demandati dalla presente Legge, possono farsi rappresentare da un Sindaco o da un dipendente della pubblica Amministrazione.

Nelle Delegazioni tale rappresentanza spetta al Delegato distrettuale.

Art. 75.

L'Assemblea Legislativa, che risulterà eletta in applicazione della presente Legge, resterà in carica per cinque anni dalla data della prima convocazione.

Art. 76.

La prima convocazione deve avvenire non più tardi di un mese dalla data della proclamazione degli eletti.

La data è fissata con decreto dell'Amministratore.

Art. 77.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia. Resta contemporaneamente abrogata l'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 12 dicembre 1958.

L'AMMINISTRATORE

M. di Stefano

Il Primo Ministro

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro Affari Interni

HAGI MUSSA BOGOR

TABELLA DI CUI ALL'ART. 3.

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

MIGIURTINIA

1. — Bosaso	Seggi	2
2. — Candala	»	1
3. — Alula	»	1
4. — Scusciuban	»	2
5. — Gardo	»	3
6. — Eil	»	4
	<hr/>	
	Totale Seggi	13
		<hr/>

MUDUGH

1. — Galcaio	Seggi	4
2. — El Bur	»	4
3. — Dusa Mareb	»	3
4. — Obbia	»	2
	<hr/>	
	Totale Seggi	13
		<hr/>

HIRAN

1. — Belet Uen	Seggi	5
2. — Bulo Burti	»	7
	<hr/>	
	Totale Seggi	12
		<hr/>

BENADIR

1. — Mogadiscio	Seggi	2
2. — Merca	»	3
3. — Villabruzzi	»	3
4. — Itala	»	3
5. — Brava	»	3
6. — Afgoi	»	2
7. — Uanle Uen	»	1
8. — Balad	»	1
	Totale Seggi	<u>18</u>

ALTO GIUBA

1. — Baidoa	Seggi	6
2. — Bur Hacaba	»	6
3. — Oddur	»	4
4. — Dinsor	»	2
5. — Bardera	»	2
6. — Lugh Ferrandi	»	2
	Totale Seggi	<u>22</u>

BASSO GIUBA

1. — Chisimaio	Seggi	3
2. — Afmado	»	4
3. — Margherita	»	3
4. — Gelib	»	2
	Totale Seggi	<u>12</u>

RIEPILOGO

1. — MIGIURTINIA	Seggi	13
2. — MUDUGH	»	13
3. — HIRAN	»	12
4. — BENADIR	»	18
5. — ALTO GIUBA	»	22
6. — BASSO GIUBA	»	12
	Totale Seggi	<u>90</u>

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

